



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I., DA SVOLGERSI IN MODALITÀ TELEMATICA MEDIANTE L'UTILIZZO DEL SISTEMA START, FINALIZZATO ALL'AGGIUDICAZIONE DI UN ACCORDO QUADRO EX ART. 54 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA PER ARPAT - AREA VASTA COSTA - PER LA DURATA DI MESI 24 (VENTIQUATTRO) DECORRENTI DAL PRIMO ORDINE CONTRATTO NELL'ANNO 2019 O COMUNQUE FINO ALL'ESAURIMENTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE.

CIG:

INDICE GENERALE

- Art. 1 - Oggetto dell'appalto
- Art. 2 - Modalità di svolgimento del servizio
- Art. 3 - Prescrizioni contrattuali
- Art. 4 - Durata dell'appalto
- Art. 5 - Importo dell'appalto
- Art. 6 - Corrispettivo e modalità di pagamento
- Art. 7 - Direttore dell'esecuzione del contratto
- Art. 8 - Stipula del contratto
- Art. 9 - Risoluzione e recesso dal contratto
- Art. 10 - Penalità
- Art. 11 - Inadempienze
- Art. 12 - Comunicazioni formali e tutela della privacy
- Art. 13 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza
- Art. 14 - DUVRI
- Art. 15 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – osservanza di contratti collettivi di lavoro, assicurazioni e previdenze sociali
- Art. 16 - Clausola anticorruzione
- Art. 17 - Foro competente
- Art. 18 - Norme di rinvio

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura del servizio di lavanderia per ARPAT - Area Vasta Costa – per la durata di mesi 24 (ventiquattro) dal primo ordine contratto nell'anno 2019 o comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale, da eseguire presso la struttura ARPAT sede Dipartimento di Livorno, via Marradi, 114.

Art. 2 – Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio richiesto deve essere comprensivo di:

- a) ritiro indumenti sporchi
- b) lavaggio e stiratura indumenti
- c) consegna indumenti

si specifica che quanto previsto ai punti a) e c) dovrà essere svolto esclusivamente presso l'Ufficio Accettazione del Dip.to ARPAT di Livorno al piano terreno dell'edificio, con cadenza settimanale o doppia cadenza settimanale , quest'ultima su espressa richiesta dei Responsabili ARPAT- SAA. La tipologia degli indumenti è indicata nella scheda tecnica.

Il presente servizio è fondato sul principio della **presupposizione** in conseguenza del quale i volumi indicati sono puramente indicativi, essendo gli stessi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività svolta , nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa disposte dallo Stato o dalla Regione Toscana. I dati sopra indicati non costituiscono, perciò impegno o promessa dell'Azienda la quale non garantisce lo stesso ammontare di attività/volumi per gli anni di vigenza del contratto. Pertanto, la ditta sarà tenuta a fornire il servizio solo ed esclusivamente per le quantità di prodotto che sarà necessaria, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità di indumenti da ritirare e lavare , risultassero diverse da quelle indicate nella presente richiesta di servizio . La ditta , nel caso di diminuzione del fabbisogno, non potrà richiedere alcun risarcimento o indennità.

Si richiede la comunicazione tempestiva dell'eventuale mancanza o riduzione del servizio al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 3 – Prescrizioni contrattuali

Tutta l'attrezzatura necessaria, a norma di sicurezza, per l'esecuzione delle attività oggetto di appalto è a cura e carico dell'appaltatore.

Per l'esecuzione dell'appalto è richiesto, inoltre, adeguatezza DPI e procedure di sicurezza.

Art. 4 - Durata dell'appalto

Il servizio dovrà svolgersi, successivamente all'aggiudicazione definitiva e avrà durata mesi 24 (ventiquattro).

Art. 5 - Importo dell'appalto

L'importo massimo a base d'asta ammonta ad Euro **6.000,00** (oltre IVA).

Art. 6 - Corrispettivo e modalità di pagamento

Le fatture, a cadenza trimestrale, dovranno essere emesse a seguito della fornitura del servizio e dovranno indicare i seguenti elementi:

- la descrizione del servizio;

- gli estremi dell'ordine;
- gli oneri fiscali;
- le coordinate bancarie complete di codice IBAN dell'Istituto bancario presso cui quest'Agenzia dovrà effettuare il bonifico a liquidazione delle spettanze;
- **il seguente Codice Identificativo di Gara, CIG:**

Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 ed intestate a:

“ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Via Porpora n° 22, 50144 Firenze, P.IVA 04686190481 - codice univoco ufficio UFNBJI” ed inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata arp.at.protocollo@postacert.toscana.it.

Il mancato utilizzo della modalità elettronica di fatturazione determinerà l'impossibilità, per Arpat, di procedere al pagamento delle prestazioni rese in suo favore.

Il pagamento del corrispettivo relativo alla fornitura del servizio sarà effettuato, entro il termine legale di **30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura (farà fede il timbro di protocollo dell'ARPAT) a mezzo mandato emesso dall'ARPAT, previa verifica della regolarità della fornitura sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo. In caso di ritardato pagamento del corrispettivo entro il termine di pagamento sopraindicato, decorreranno gli interessi moratori.**

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul c/c indicato dall'aggiudicatario ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i..

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati eventuali addebiti alla ditta aggiudicataria. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte dall'ARPAT, sentita la ditta aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori.

Prima di procedere al pagamento della fattura, ARPAT provvederà ad acquisire dal “Direttore dell'esecuzione del contratto”, attestazione della conformità della fornitura al presente Capitolato, alla lettera di invito ed alle altre pattuizioni previste nel contratto.

Art. 7 – Direttore dell'esecuzione del contratto

ARPAT nomina, ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i , un Direttore dell'Esecuzione cui viene affidata la responsabilità della gestione del contratto.

Il Direttore di esecuzione del contratto agirà con funzioni di controllo e vigilanza per le proprie competenze e curerà la gestione del rapporto contrattuale, verificando che le attività dell'appaltatore siano conformi a quanto stabilito e perfezionato con il contratto.

Art. 8– Stipula del contratto

Il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale in forma elettronica.

Art. 9 - Risoluzione e recesso dal contratto

-

In tema di risoluzione e recesso, si applica l'art. 15 del Capitolato Generale d'onori di ARPAT.

ARPAT può recedere dal contratto qualora nei compiti di ARPAT intervengano trasformazioni di natura tecnico - organizzative rilevanti ai fini dell'appalto.

ARPAT può altresì recedere dal contratto per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

ARPAT, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6/07/2012, n. 95 e s.m.i., può recedere in qualunque momento dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore, nel caso in cui le convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorative e l'appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche.

In tutti i casi di recesso non sarà dovuto all'appaltatore alcun indennizzo o quant'altro, in deroga all'art.1671 del C.C..

Le ipotesi di eventuale risoluzione del contratto a seguito del mancato rispetto, da parte dell'aggiudicatario, degli articoli precedenti, integrano le fattispecie di "grave inadempienza" che comportano, ai sensi del Capitolato generale di oneri di ARPAT (reperibile anche sul sito di ARPAT), il divieto di invito dell'aggiudicatario inadempiente a successive procedure di gara indette da ARPAT per appalti della stessa tipologia per la durata di due anni.

E' fatto salvo il diritto di ARPAT al risarcimento del maggior danno. Nessun indennizzo è dovuto al fornitore inadempiente

Art. 10 Penalità

Per ogni giorno naturale e consecutivo occorso per il servizio di lavaggio , di ritardo rispetto ai tempi concordati con ARPAT, di cui all'art. 2, sarà applicata una penale di Euro 50,00, a valere sul corrispettivo spettante per il servizio effettuato.

Nell'ipotesi di interventi non risolutivi o difformi, rispetto a quanto riscontrata in sede di diagnosi dalla ditta aggiudicatario o rispetto alle richieste presentate da ARPAT, l'Agenzia si riserva la possibilità di far eseguire il servizio presso altri centri di assistenza a spese della ditta affidataria, previa contestazione formale a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 11 – Inadempienze

Eventuali risultati negativi delle verifiche e dei controlli saranno contestati per iscritto da ARPAT, a mezzo PEC (posta elettronica certificata). La ditta aggiudicatario avrà 7 giorni, dalla data di ricevimento dalla predetta comunicazione, per presentare le proprie controdeduzioni. Nel caso in cui le stesse non siano ritenute soddisfacenti o nel caso in cui la ditta non vi ottemperi entro il termine predetto, ARPAT si riserva la possibilità di applicare una penale. Delle penali applicate ne sarà data comunicazione alla ditta a mezzo PEC, con richiesta di emissione di nota di credito di importo pari all'entità delle penali applicate, da detrarre dall'importo della fattura relativa al periodo in cui si sono verificate le inadempienze.

Per qualsiasi inadempienza a quanto previsto dall'art. 4 del presente Capitolato sarà applicata una penale pari a Euro 50,00.

In caso di ritardo nell'espletamento del servizio, tale da comportare inconvenienti, fatta salva l'ipotesi di risoluzione del contratto, ARPAT potrà rivolgersi ad altra ditta addebitando all'aggiudicatario le maggiori spese eventualmente sostenute, in aggiunta alle penalità previste. E' fatto divieto alla ditta aggiudicatario di sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, in alcun caso, neanche quando siano in atto controversie con ARPAT. L'illegittima sospensione costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione di diritto del contratto. In tale ipotesi restano a carico della ditta aggiudicatario

tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 12 - Comunicazioni formali e tutela privacy

In tutte le comunicazioni formali intercorrenti fra ARPAT e l'aggiudicatario, deve essere rispettata la forma di seguito specificata al fine di garantire correttezza, certezza, trasparenza ed efficacia alle medesime.

L'appaltatore, tramite il Referente per l'esecuzione del servizio, deve indirizzare per iscritto (oper e-mail) ogni sua comunicazione.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione dell'appalto dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre tre giorni dal suo verificarsi.

L'Appaltatore dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, se necessario per la loro corretta comprensione, da idonea documentazione.

Le comunicazioni da parte dell'Amministrazione all'Appaltatore saranno indirizzate per iscritto o tramite mezzi telematici al Referente/Responsabile.

L'aggiudicatario del presente appalto sarà tenuto al rispetto del D.Lgs 196 del 30.06.2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" nei modi ivi indicati.

Allo scopo l'aggiudicatario è tenuto ad individuare il nominativo del Responsabile del Trattamento dei dati.

L'Appaltatore e il personale dallo stesso utilizzato per lo svolgimento del servizio aggiudicato dal presente appalto dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per l'appalto in oggetto, qualsiasi informazione relativa al Servizio che non fosse stata esplicitamente autorizzata direttamente o indirettamente da questo Ente.

L'Appaltatore potrà citare nelle proprie referenze le attività svolte per ARPAT purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza esplicitato nel presente articolo.

Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a seminari, conferenze etc con propri elaborati, l'Appaltatore sino a che la documentazione prodotta non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare sul materiale scritto e grafico inerente ai servizi resi ad ARPAT nell'ambito dell'appalto, che intendesse esporre o produrre.

Art. 13 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza

In materia di sicurezza la ditta aggiudicataria si impegna a rispettare i seguenti obblighi:

- obbligo di rispettare gli adempimenti conseguenti alla applicazione della normativa per la sicurezza sul lavoro di cui al Dlgs. 81/08;
- garantire al proprio personale addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto le tutele previste dalla normativa in materia di sicurezza e salute durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di formazione, informazione e addestramento secondo le disposizioni di cui accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e successivi indirizzi applicativi e di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente ove previste e risultanti dal Documento di valutazione dei rischi;
- in caso di imprese ricadenti nell'art. 21 D.lgs. 81/08, sarà cura dell'impresa appaltatrice certificare la formazione sui rischi specifici relativa alle attività oggetto del presente appalto;

- tale obbligo grava anche sui lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività.
- gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto;
- garantire, in conformità al Titolo III e a quanto disposto dal capo II del D.lgs. 81/08, la messa a disposizione e l'uso dei DPI adeguati alla natura dei rischi connessi alle mansioni di tutti i lavoratori coinvolti nell'esecuzione delle attività in appalto e nel rispetto di quanto prescritto nel D.lgs. 4 dicembre 1992 n. 475 e successive modificazioni.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza in vigore, ed in particolare, secondo le disposizioni, procedure, istruzioni, contenute nei documenti di prevenzione e di sistema dell'Agenzia che le saranno consegnate in sede di aggiudicazione.

L'ARPAT è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della Ditta affidataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta affidataria risponde pienamente per danni, infortuni od altro cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere all'Agenzia che fin d'ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa.

Art. 14 – Duvri

La stazione appaltante non rileva rischi da interferenze per cui non è necessaria la redazione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 c.3- bis del Dlgs 81/2008 e s.m.i..

Art. 15 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Osservanza di contratti collettivi di lavoro, assicurazioni e previdenze sociali.

Le ditte aggiudicatarie sono obbligate altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

Le ditte aggiudicatarie si impegnano ad esibire su richiesta di ARPAT la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

ARPAT si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso di inadempienze contributive e/o retributive degli Appaltatori, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 207/2010

Nel caso di subappalto, l'impresa aggiudicataria risponderà ugualmente di tali obblighi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Art. 16 - Clausola anticorruzione

In merito al DPR n. 62/2013 si rinvia all'art. 25 del Capitolato Generale d'Oneri di ARPAT approvato con decreto D.G. n. 32/2013, reperibile sul sito di ARPAT. Si richiama l'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. in merito al divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione.

In particolare si richiamano i seguenti atti di ARPAT (pubblicati sul sito di ARPAT):

- Approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2019-2020 di cui al Decreto del Direttore Generale n. 6 del 31/01/2018;
<http://www.arpat.toscana.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalis>
- Codice di comportamento ARPAT, approvato con Decreto D.G. n. 166 del 21.11.2014 (in allegato).

La violazione degli obblighi previsti dai suddetti atti è causa di risoluzione di diritto del contratto.

Art. 17 - Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine alla esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 18 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale di appalto si fa rinvio al Capitolato Generale d' Oneri di ARPAT, alle disposizioni vigenti ed in particolare al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., alla L.R.T. n. 38/2007 e s.m.i., al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. e alle disposizioni del Codice Civile in materia.

Con la partecipazione alla presente procedura si intendono accettate le norme del presente CSA, nonché, in particolare, ai sensi dell'art. 1341 del C.C. i seguenti articoli: 9 "Risoluzione e recesso dal contratto" 10 "Penalità", 11 "Inadempienze", 16 "Clausola anticorruzione", 17 "Foro competente" del presente Capitolato Speciale di Appalto.